



ATTO N. 1598

INTERROGAZIONE

dei Consiglieri SOLINAS e ROMETTI

***“ATTUAZIONE DELLA LEGGE 22/12/2017, N. 219 (NORME IN MATERIA DI CONSENSO
INFORMATO E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO)”***

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 17/04/2018*

Trasmesso al Presidente della Giunta regionale il 17/04/2018



Il Consigliere

Perugia, li 17 aprile 2018

Al Presidente dell'Assemblea legislativa

SEDE

Interrogazione a risposta immediata ai sensi dell'articolo 88 del Regolamento interno concernente: "Attuazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento)"

I Consiglieri regionali

PREMESSO CHE:

- in data 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge 22 dicembre 2017, n. 219 (*Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*) che ha previsto che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari;
- il comma 6 dell'articolo 4 della legge 219/2017 prevede che le DAT possono essere consegnate presso l'ufficio dello stato civile oppure presso le strutture sanitarie, in quest'ultimo caso però solamente se le regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale, abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario e il loro inserimento nella banca dati;
- nelle more dell'entrata in vigore della legge 219/2017 è stata approvata la legge 27 dicembre 2017, n. 205, che all'articolo 1, commi 418 e 419, ha previsto l'istituzione presso il Ministero della Salute di una banca dati nazionale destinata alla registrazione delle DAT e ha stabilito che dovrà essere un decreto del Ministero della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, a stabilire le modalità di registrazione delle DAT presso tale banca dati;

CONSIDERATO CHE:

- in attesa dell'istituzione della banca dati nazionale, occorre comunque dare seguito tempestivamente a quanto previsto a carico delle Regioni dalla legge 219/2017;
- è necessario innanzitutto progettare un modello informatizzato per la redazione delle DAT che possa essere inserito nel Fascicolo Sanitario Elettronico affinché tale modello sia reso immediatamente e facilmente fruibile ai cittadini umbri che decidono di optare per la



Il Consigliere

consegna delle DAT presso le strutture sanitarie, e sia anche facilmente consultabile da parte del medico di famiglia nonché dal personale sanitario delle strutture in cui eventualmente il cittadino sarà ricoverato;

- occorre inoltre organizzare idonee campagne informative per spiegare gli obiettivi della normativa in materia di consenso informato e di DAT, e per dare seguito ad una corretta pratica della comunicazione tra medico e paziente;
- occorre infine definire adeguati percorsi organizzativi, informativi e formativi per garantire il coinvolgimento di tutti gli operatori del servizio sanitario regionale interessati, oltre ai medici di medicina generale;
- la legge sul biotestamento e sulle cure di fine vita, approvata dal Parlamento lo scorso dicembre, rappresenta il risultato di una battaglia importante nel campo dei diritti civili, ed è ora necessario che la Regione ne dia attuazione adottando gli opportuni provvedimenti nel più ampio quadro delle cure del fine vita, affinché il sistema sanitario, anche laddove non possa curare, riesca però a sostenere, prendersi cura e accompagnare il paziente nell'ultima fase della propria esistenza;
- i sottoscritti avevano presentato in merito, in data 21/12/2015, una proposta di legge che non fu approvata in attesa della legge nazionale;

per tutto quanto sopra premesso e considerato, e poiché non risulta che ad oggi la Giunta regionale abbia avviato un percorso attuativo della normativa sopra richiamata;

SI INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE

per sapere quali iniziative intende adottare, con quali modalità e con quale tempistica, per dare attuazione a quanto stabilito dall'articolo 4, commi 6 e 7 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, che prevede che le DAT possono essere consegnate presso le strutture sanitarie solo se le regioni abbiano regolamentato la raccolta di copia delle DAT medesime, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati.

I Consiglieri regionali

Silvano Romitti

Attilio Solinas